

UNIONE TERRE DI FIUME

(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

VERBALE del 14/12/2018 DEL REVISORE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di dicembre il Revisore ricevuta la proposta di Giunta N 40 del 13/12/2018 relativa all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021

Visto l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale (articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

Richiamato il disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7 della legge 122/2010, e dall'art. 16 comma 1 della Legge 160/2016 il quale, per quanto concerne i tetti di spesa e i limiti di assunzione di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità (ora soggetti al "pareggio di bilancio"), come previsto dalla legge di stabilità 2016, prevede espressamente quanto segue:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

.....

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

L'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), ha completamente modificato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), già modificato dall'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prevedendo in maniera inequivocabile l'obbligo di riduzione della spesa di personale. L'art. 5 bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, stabilendo che: *" Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione*

triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto "*ufficio personale. Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021. Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale*";

Preso atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i. 2019/2021, è pari ad € 1.321.240,00.

Considerato che la Giunta Comunale intende, a seguito della revisione della dotazione organica effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i, si procede a rideterminare l'attuale dotazione organica dell'ente, come da ultimo approvata con propria deliberazione n. 36/2017, prevedendo n. 33 unità di personale, di cui n. 9 unità D – n. 14 unità C e n. 10 unità B, come risultate dall'organigramma *Allegato*

Preso atto che la proposta di delibera de quo è stata formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- art. 33 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;

Il Revisore

PRENDE ATTO

della rideterminazione della dotazione organica effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i e ricognizione annuale eccedenze del personale ex art. 33 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. il piano triennale del fabbisogno di personale anni 2019/2021 come da allegato della delibera de quo

Anno 2020 - 2021

Si valuteranno le condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi.

Considerato che la spesa derivante dalla consistenza del personale in servizio, di quelli cessativo in cessazione, dalla programmazione per le assunzioni dall'esterno che comportano l'utilizzo della capacità assunzionale e l'assunzione mediante procedura di mobilità, rientra nei limiti della spesa per il personale e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica e materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), quest'ultima rilevabile dall'*Allegato alla delibera*;

ACCERTA

che la spesa per la programmazione triennale del fabbisogni di personale 2019/2021 che si propone di approvare è stata prevista nelle previsioni di bilancio ed è stata compresa negli stanziamenti di spesa del redigendo bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2020/2021, che si conformano al principio della riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cui la presente programmazione resta subordinata.

ESPRIME

parere favore alla proposta proposta di deliberazione ad oggetto *“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021. Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”*.

null'altro essendovi da discutere, il Revisore dichiara chiusa la presente riunione.

Il Revisore

Sig. Franco DE AMICIS



